IPA

ROMA

Istituto di Previdenza e Assistenza
per i dipendenti di Roma Capitale

REGOLAMENTO DEL CREDITO

Approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 56 del 26/02/2020

PREMESSA

PARTE PRIMA

BUONI CONTANTI – BUONI CONTANTI PENSIONATI

Art. 1 Criteri per l'erogazione

Art. 2 Verifiche e autorizzazioni

Art. 3 Comunicazioni ai richiedenti ed erogazione

Art. 4 Rinnovi

Art. 5 Mancati pagamenti - recupero del credito

Art. 6 Estinzioni anticipate

PARTE SECONDA

PRESTITI FIDUCIARI – BANCARI

Art. 7 Criteri per l'erogazione

Art. 8 Verifiche e autorizzazioni

Art. 9 Comunicazioni ai richiedenti ed erogazione

Art. 10 Garanzie sui prestiti

Art. 11 Rinnovi

Art. 12 Sospensione delle rate dei prestiti

Art. 13 Mancati pagamenti - recupero del credito

Art. 14 Estinzioni anticipate

PARTE TERZA

PICCOLE ANTICIPAZIONI

Art. 15 Definizioni

Art. 16 Criteri per l'erogazione

Art. 17 Verifiche e autorizzazioni

Art. 18 Comunicazioni ai richiedenti ed erogazione

Art. 19 Mancati pagamenti - recupero del credito

Art. 20 Estinzioni anticipate

PARTE QUARTA

ENTRATA IN VIGORE

Art. 21 Entrata in vigore

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione di "buoni contanti" - "buoni contanti pensionati", di "prestiti fiduciari" - "prestiti erogati in convenzione con diversi Istituti bancari (Banca di Credito Cooperativo di Roma alla data di pubblicazione del presente regolamento) - di seguito "prestiti bancari - e di "piccole anticipazioni" in favore degli iscritti all'Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale (IPA).

Le domande da parte degli iscritti, redatte, a pena di nullità, utilizzando gli appositi modelli reperibili presso l'URP, devono essere presentate presso gli sportelli al pubblico di Via Francesco Negri, 11 – Roma.

Le domande sono prese in esame e istruite dagli Uffici dell'Area Credito per il conseguente svolgimento dell'iter istruttorio volto all'erogazione della prestazione in base all'ordine cronologico di presentazione e solo qualora risultino conformi ai criteri di seguito elencati e complete della relativa documentazione di volta in volta tassativamente richiesta.

Le suddette prestazioni, ad eccezione dei prestiti bancari, vengono concesse nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto per l'attività creditizia.
Possono accedere alle prestazioni creditizie gli iscritti all'IPA – in stato di servizio e in quiescenza - in regola con l'iscrizione nel momento di presentazione della richiesta. Gli iscritti all'IPA in quiescenza possono accedere alle prestazioni creditizie ad essi espressamente riservate.
Per l'accesso al prestito fiduciario – bancario trovano applicazione le seguenti ulteriori disposizioni:

1. gli iscritti all'IPA che vantino almeno dodici mesi di anzianità di servizio possono fruire di prestiti fino ad un importo nominale di € 20.500,00;
2. gli iscritti all'IPA che vantino meno di dodici mesi di anzianità di servizio possono fruire di prestiti fino ad un importo nominale di € 10.000,00;
3. gli iscritti all'IPA titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, di prestiti fino ad un importo nominale di € 10.000,00, estinguibili nell'arco di vigenza del contratto.

Il periodo di estinzione delle prestazioni creditizie non potrà protrarsi oltre il mese precedente al compimento dell'età utile al collocamento a riposo del beneficiario, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti all'epoca della concessione; per gli iscritti in quiescenza, nel limite del compimento del settantacinquesimo anno d'età.

Il decesso dell'iscritto comporta, ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'IPA, l'automatica estinzione delle prestazioni creditizie attive da parte dell'Istituto.

PARTE PRIMA

BUONI CONTANTI – BUONI CONTANTI PENSIONATI

Art. 1

Criteri per l'erogazione

1. Il buono contanti consiste nell'erogazione di una somma di importo massimo di € 2.000,00, da restituire in 12 o 24 rate mensili consecutive tramite addebiti in busta paga. Sull'importo lordo dei buoni contanti si applica il tasso di interesse nominale annuo del 4,20%, nonché la ritenuta una tantum dello 0,50% per spese di gestione e dello 0,20% per contributo al fondo rischi. Gli importi relativi alle spese di gestione e al contributo per il fondo rischi sono trattenuti all'atto dell'erogazione del buono contanti.
2. Il buono contanti pensionati consiste nell'erogazione di una somma di importo massimo di € 3.500,00, da restituire in 12 o 24 rate mensili consecutive tramite addebito diretto in conto corrente attraverso servizio S.D.D. Sull'importo lordo dei buoni contanti si applica il tasso di interesse nominale annuo del 4,20%, nonché la ritenuta una tantum dello 0,60% per spese di gestione e dello 0,25% per contributo al fondo rischi.

Art. 2

Verifiche e autorizzazioni

Le richieste di buono contanti – buono contanti pensionati devono essere redatte, a pena di nullità, utilizzando gli appositi modelli reperibili presso l'URP. Costituisce presupposto per l'accettazione delle pratiche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione debitoria personale allegata al modello di richiesta. Le istanze sono istruite e valutate ai fini del merito creditizio dagli Uffici dell'Area Credito secondo le disposizioni statutarie, legislative e regolamentari vigenti all'epoca della presentazione delle domande e successivamente sottoposte ad approvazione del Direttore Generale.

Art. 3

Comunicazioni ai richiedenti ed erogazione

Gli Uffici dell'Area Credito avuta notizia della deliberazione alla concessione, danno ai richiedenti apposita comunicazione di accoglimento o di rigetto della domanda di buono contanti – buono contanti pensionati con l'indicazione, nel primo caso, della possibilità di poter sottoscrivere il contratto di finanziamento, nel secondo caso, della motivazione del diniego.

Art. 4

Rinnovi

Fermo restando quanto previsto agli artt. 1, 2 e 3 del presente Regolamento, gli iscritti possono rinnovare un buono contanti – buono contanti pensionati in corso una volta che sia trascorso almeno il 33% del piano di ammortamento dello stesso; è fatta salva la possibilità di concordare con le singole Amministrazioni/Aziende convenzionate termini diversi. Nelle rinnovazioni dei buoni contanti - buoni contanti pensionati, si scomputa dall'importo da restituire l'ammontare degli interessi relativi al periodo residuale del piano di ammortamento.

Art. 5

Mancati pagamenti - recupero del credito

I buoni contanti - buoni contanti pensionati che, a seguito di controlli interni, presentino per qualsiasi motivo rate insolute vengono d'ufficio ripristinati e le rate scadute posticipate al termine del relativo piano di ammortamento. Laddove il ripristino risulti impraticabile per sopravvenuta impossibilità dell'iscritto dovuta ad esempio ad aspettativa senza retribuzione, sospensione dal servizio, lungodegenza, l'Ufficio provvede tempestivamente al trasferimento della pratica all'Ufficio Recupero Crediti per le opportune iniziative volte al recupero degli importi dovuti.

Art. 6

Estinzioni anticipate

Successivamente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento del buono contanti, è possibile procedere all'estinzione anticipata del debito residuo. In tali casi, dall'importo da restituire viene scomputato l'ammontare degli interessi relativi al periodo residuale del piano di ammortamento. In nessun caso si procederà alla restituzione, anche parziale, di quanto trattenuto a titolo di spese di gestione e di fondo rischi.

PARTE SECONDA

PRESTITI FIDUCIARI - BANCARI

Art. 7

Criteri per l'erogazione

I prestiti fiduciari - bancari possono avere una durata minima di due e massima di dieci anni, estinguibili, rispettivamente, in un minimo di 24 fino ad un massimo di 120 rate mensili consecutive, tramite addebiti in busta paga, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo corrisposti agli iscritti in attività di servizio, al netto delle ritenute contributive ed erariali. Sull'importo lordo dei prestiti fiduciari - bancari si applica il tasso di interesse nominale annuo del 4,20%, nonché la ritenuta una tantum dello 0,75% per spese di gestione (comprensiva per i prestiti bancari della ritenuta dello 0,25% a titolo di imposta sostitutiva) e dello 0,20% per contributo al fondo rischi. Gli importi relativi alle ritenute sono trattenuti all'atto dell'erogazione del prestito.

Gli Uffici dell'Area Credito individuano per ogni richiesta l'allocazione tra prestito fiduciario o bancario tenendo conto delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto per l'erogazione dei prestiti fiduciari.

Art. 8

Verifiche e autorizzazioni

Le richieste di prestito devono essere redatte, a pena di nullità, utilizzando gli appositi modelli reperibili presso l'URP. Costituisce presupposto per l'accettazione delle pratiche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione debitoria personale allegata al modello di richiesta. Le istanze sono istruite e valutate ai fini del merito creditizio dagli Uffici dell'Area Credito secondo le disposizioni statutarie, legislative e regolamentari vigenti all'epoca della presentazione delle domande. Le richieste istruite come prestito bancario sono ulteriormente sottoposte a verifica da parte dell'Istituto Bancario erogante. Ogni richiesta valutata positivamente, viene successivamente trasmessa agli uffici dei datori di lavoro delle Amministrazioni/Aziende convenzionate con IPA per l'ottenimento del benestare alla concessione e successivamente sottoposte ad approvazione del Direttore Generale.

Art. 9

Comunicazioni ai richiedenti ed erogazione

Gli Uffici dell'Area Credito, avuta notizia della deliberazione alla concessione, danno ai richiedenti apposita comunicazione di accoglimento o di rigetto della domanda di prestito fiduciario - bancario con l'indicazione, nel primo caso, della possibilità di poter sottoscrivere il contratto di finanziamento, nel secondo caso, della motivazione del diniego.

Art. 10

Garanzie sui prestiti

A garanzia del debito contratto, i beneficiari di prestito fiduciario - bancario rilasciano apposita obbligazione in favore di IPA a rivalersi in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa (esclusa quella di morte), sul T.F.S. o il T.F.R. accantonato, nonché sui fondi di previdenza complementare a cui gli stessi abbiano aderito.

Art. 11

Rinnovi

Fermo restando quanto previsto agli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento, gli iscritti possono rinnovare un prestito fiduciario - bancario in corso di ammortamento, una volta che sia trascorso almeno il 40% del piano di ammortamento dello stesso, secondo il seguente schema:

1. <u>Fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto per l'erogazione dei prestiti fiduciari</u>

   A seconda dei casi, fermi restando l'importo massimo richiedibile per ciascun prestito fissato in € 20.500,00 e il rispetto dei vincoli all'indebitamento stabiliti dalla Determinazione Commissariale n. 68/2017 - si applicano i seguenti principi:

   1.1. per il richiedente che abbia un prestito fiduciario in corso, in base all'importo richiesto, si valuterà in primis l'ipotesi di rinnovare il prestito attraverso la richiesta di un prestito della medesima tipologia del primo e la contestuale estinzione del prestito in corso; in caso in cui l'importo richiesto sia superiore a quello ottenibile attraverso l'operazione di rinnovo, si valuterà – nel rispetto dei vincoli all'indebitamento - la possibilità di richiedere un prestito bancario;

1.2. per il richiedente che abbia un prestito bancario in corso, in base all'importo richiesto, si valuterà in primis l'ipotesi di rinnovare il prestito attraverso la richiesta di un prestito della medesima tipologia del primo e la contestuale estinzione del prestito in corso; in caso in cui l'importo richiesto sia superiore a quello ottenibile attraverso l'operazione di rinnovo, si valuterà – nel rispetto dei vincoli all'indebitamento - la possibilità di richiedere un prestito fiduciario;

1.3. per il richiedente che abbia prestiti bancario e fiduciario contemporaneamente in corso, in base all'importo richiesto dall'iscritto, si opterà per il rinnovo del prestito bancario con la possibilità di estinzione contestuale del prestito fiduciario in corso.

2. <u>Superamento delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell'Istituto per l'erogazione dei prestiti fiduciari</u>

   A seconda dei casi, fermi restando l'importo massimo richiedibile per ciascun prestito fissato in € 20.500,00 e il rispetto dei vincoli all'indebitamento stabiliti dalla Determinazione Commissariale n. 68/2017 - si applicano i seguenti principi:

   2.1. per il richiedente che abbia un prestito fiduciario in corso, in base all'importo richiesto, si opterà per la richiesta di un prestito bancario con la possibilità di estinzione contestuale del prestito fiduciario in corso;

   2.2. per il richiedente che abbia un prestito bancario in corso si opterà per il rinnovo del prestito attraverso la richiesta di un prestito della medesima tipologia del primo e la contestuale estinzione del prestito in corso;

   2.3. per il richiedente che abbia prestiti bancario e fiduciario contemporaneamente in corso, in base all'importo richiesto dall'iscritto, si opterà per il rinnovo del prestito bancario con la possibilità di estinzione contestuale del prestito fiduciario in corso.

Nelle rinnovazioni dei prestiti, si scomputa dall'importo da restituire l'ammontare degli interessi relativi al periodo residuale del piano di ammortamento.

Art. 12

Sospensione delle rate dei prestiti

1. Gli iscritti titolari di prestito fiduciario - bancario posso richiederne la sospensione dei pagamenti delle rate dopo aver correttamente rimborsato almeno 1/10 delle rate del piano di ammortamento e purché ricorrano le seguenti condizioni:

1.1. Nel caso in cui, per il prestito in corso non risultino rate precedentemente sospese, possono essere accolte dal responsabile dell'Area Credito richieste di sospensione fino a 6 mensilità, anche non consecutive, dichiarando nell'apposito modulo le motivazioni della richiesta;

1.2. Nel caso in cui, per il prestito in corso risulti già esperita la fattispecie di cui al punto precedente, trascorsi 12 mesi dall'ultima rata sospesa, possono essere valutate da una commissione istituita in seno all'IPA richieste di sospensione fino ad un massimo di 6 mensilità per le seguenti motivazioni opportunamente documentate:

- Stato di particolare indigenza;
- Malattia di lunga durata (superiore ai 15 gg), lungodegenza o infortunio;
- Spese impreviste ed improcrastinabili riguardanti il nucleo familiare (ad es. spese sanitarie urgenti, interventi di straordinaria manutenzione domestica, cartelle esattoriali, ecc.)

1.3. In tutti gli altri casi, possono essere valutate caso per caso dal Direttore Generale, su proposta della commissione di cui al precedente punto 1.2, ulteriori richieste di sospensione pervenute e dettagliatamente documentate fino ad un massimo di ulteriori 6 mensilità.

2. In nessun caso si procede alla concessione della sospensione quando la motivazione sia riconducibile ai casi di applicazione nei confronti dell'iscritto di procedure esecutive di cui agli artt. 543 e ss. del C.P.C.
3. Gli Uffici dell'Area Credito danno ai richiedenti apposita comunicazione di accoglimento o di rigetto della domanda di sospensione.
4. Le rate oggetto di sospensione vengono posticipate al termine del piano di ammortamento del prestito senza ulteriori oneri relativi a interessi con l'applicazione di una commissione pari ad euro 30,00 per ciascuna rata sospesa;
5. Nei casi di estinzione anticipata e di rinnovo del prestito si procede al contestuale ed integrale recupero degli importi insoluti derivanti da sospensioni delle rate.
6. Le richieste di sospensione, valutate ai sensi del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione del Direttore Generale dell'Istituto.

Art. 13

Mancati pagamenti - recupero del credito

I prestiti fiduciari – bancari che, a seguito di controlli interni, presentino per qualsiasi motivo rate insolute vengono d'ufficio ripristinati e le rate scadute posticipate al termine del relativo

piano di ammortamento. Laddove il ripristino risulti impraticabile per sopravvenuta impossibilità dell'iscritto dovuta ad esempio ad aspettativa senza retribuzione, sospensione dal

servizio, lungodegenza, l'Ufficio provvede tempestivamente al trasferimento della pratica all'Ufficio Recupero Crediti per le opportune iniziative volte al recupero degli importi dovuti.

Art. 14

Estinzioni anticipate

Successivamente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento del prestito fiduciario – bancario è possibile procedere all'estinzione anticipata del debito residuo. Le domande di estinzione anticipata, anche per i prestiti bancari, devono essere presentate esclusivamente ad IPA.

In tali casi, dall'importo da restituire viene scomputato l'ammontare degli interessi relativi al periodo residuale del piano di ammortamento. In nessun caso si procederà alla restituzione, anche parziale, di quanto trattenuto a titolo di spese di gestione e di fondo rischi.

PARTE TERZA

PICCOLE ANTICIPAZIONI

Art. 15

Definizioni

Rientrano nella categoria delle piccole anticipazioni le concessioni dirette o indirette di denaro con rimborso rateale previste all'art. 1 - sezione Credito - dello Statuto.

Art. 16

Criteri per l'erogazione

Sugli importi lordi delle piccole anticipazioni si applicano - ove previsti - tassi di interesse, nonché ritenute una tantum per spese di gestione e per contributo al fondo rischi nelle misure previste da specifiche deliberazioni.

Art. 17

Verifiche e autorizzazioni

Le richieste di piccola anticipazione sono istruite e valutate ai fini del merito creditizio dagli Uffici dell'Area Credito secondo le disposizioni statutarie, legislative e regolamentari vigenti all'epoca della presentazione delle domande e successivamente sottoposte ad approvazione del Direttore Generale.

Art. 18

Comunicazioni ai richiedenti ed erogazione

Gli Uffici dell'Area Credito, avuta notizia della deliberazione alla concessione, danno ai richiedenti apposita comunicazione di accoglimento o di rigetto della domanda di piccola anticipazione con l'indicazione, nel primo caso, della possibilità di poter sottoscrivere il contratto di finanziamento, nel secondo caso, della motivazione del diniego.

Art. 19

Mancati pagamenti - recupero del credito

Le piccole anticipazioni che, a seguito di controlli interni, presentino per qualsiasi motivo rate insolute vengono d'ufficio ripristinati e le rate scadute posticipate al termine del relativo piano.

di ammortamento. Laddove il ripristino risulti impraticabile per sopravvenuta impossibilità dell'iscritto dovuta ad esempio ad aspettativa senza retribuzione, sospensione dal servizio, lungodegenza, l'Ufficio provvede tempestivamente al trasferimento della pratica all'Ufficio Recupero Crediti per le opportune iniziative volte al recupero delle somme dovute.

Art. 20

Estinzioni anticipate

Successivamente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento della piccola anticipazione, è possibile procedere all'estinzione anticipata del debito residuo. In tali casi, dall'importo da restituire viene scomputato l'ammontare degli interessi relativi al periodo residuale del piano di ammortamento. In nessun caso si procederà alla restituzione, anche parziale, di quanto trattenuto a titolo di spese di gestione e di fondo rischi.

PARTE QUARTA

ENTRATA IN VIGORE

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione, nella forma prevista dall'articolo 33 dello Statuto, della Determinazione di approvazione dello stesso da parte dell'organo gestorio.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo www.ipa.roma.it.